

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 27 AGO 2018

OGGETTO: “**IDEASVILUPPO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**” n.ro r.i./c.f. 07510610723 - *Cancellazione dalla Sezione Speciale delle start-up innovative per la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia.*

IL DIRIGENTE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001;
- Vista la Legge 241/90;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 92 del 31.7.2015 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Dirigente *ad interim* del Settore Anagrafico Certificativo;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n.ro 179/2012 convertito dalla L. n.ro 221/2012 e s.m.i.” *L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, ((...)) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: ... b) è costituita da non più di sessanta mesi); ...”;*
- Preso atto che la società “**IDEASVILUPPO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**” n.ro r.i./c.f. 07510610723 alla data odierna, non possiede più il requisito sopra richiamato in quanto risulta essere costituita da oltre sessanta mesi;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8 della citata disposizione “ *Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”;*
- Vista la Circolare n. 3696/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Vista la comunicazione trasmessa tramite PEC all'impresa interessata con la quale è stata rappresentata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 lett. b) del D.L. n.ro 179/2012 convertito dalla L. n.ro 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, fermo restando la permanenza dell'iscrizione di ciascuna di esse in sezione ordinaria;
- Visto l'articolo 25 comma 16 del Decreto Legge n.ro 179/2012 convertito con Legge n.ro 221/2012 che recita *"Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro imprese..."* ;
- Considerato che quindi occorre provvedere alla rimozione della stessa dalla Sezione Speciale riservata alle start-up innovative per i motivi suesposti;
- Ritenuto preminente l'interesse pubblico costituito dall'esigenza di garantire un funzionamento piu' efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che siano forniti dati e statistiche non rispondenti al vero e che, in particolare, tali informazioni siano in contrasto con quelle che sono le disposizioni vigenti in materia,
- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. n.ro 179/2012 convertito dalla L. n.ro 221/2012 e s.m.i. si traduce in una iscrizione e produce il venir meno della citata sezione speciale in capo all'impresa, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Vista la Circolare n. 16/E della Agenzia delle Entrate del 11/06/2014;
- Preso atto che la predetta comunicazione trasmessa via PEC deve ritenersi stata effettuata quale comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione Start – Up Innovative del Registro Imprese, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.ro 241/90;
- Verificato che, per quanto attiene la suindicata impresa, non è stato fornito alcun riscontro e, a tutt'oggi la stessa non hanno provveduto volontariamente a richiedere la cancellazione dalla Sezione Speciale "Start-up Innovative" o al passaggio nella sezione delle PMI Innovative;
- Visto il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 marzo 2016 n. 79330 in merito all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale

D E T E R M I N A

l'iscrizione della cancellazione dalla Sezione Speciale delle "Start-Up Innovative" del Registro delle Imprese di Bari della società **"IDEASVILUPPO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA"** n.ro r.i./c.f. **07510610723** - REA **BA/562546**, fermo restando l'iscrizione della stessa nella Sezione Ordinaria

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189, comma 3, del Codice Civile.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**
(Dr.ssa Angela P. PARTIPILO)